

Allegato "A" Rep. n. 3.313/2.640

## STATUTO

FONDAZIONE "FONDAZIONE NOI DOMANI - ENTE FILANTROPICO - ETS"

### Art. 1

#### Denominazione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, artt. 37, 38, 39 e successive modifiche e integrazioni, una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore, denominata:

"Fondazione NOI DOMANI - ENTE FILANTROPICO - ETS".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### Art. 2

#### Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pesaro (PU) e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 17 del presente statuto e non costituisce variazione statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni, associazioni.

### Art. 4

#### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento – anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente

**Art. 5**  
**Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti dall'attività esercitata;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

**Art. 6**

Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 7**  
**Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Sostenitori.

**Art. 8**  
**Fondatori Promotori e Fondatori - Assemblea dei Fondatori**

Sono Membri Fondatori Promotori:

- la cooperativa sociale Labirinto - ONLUS
- l'associazione di volontariato INSIEME-ODV-ETS

Essi hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e che comunque non può essere inferiore a euro 15.000,00.

Nel caso in cui vengano ammessi più nuovi Fondatori, ai sensi del comma precedente, verrà istituita l'Assemblea dei Fondatori a cui non parteciperanno i Fondatori Promotori, il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dai Fondatori Promotori. Il regolamento potrà essere successivamente modificato con approvazione da parte della stessa Assemblea dei Fondatori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione da parte dei soci Fondatori Promotori.

**Art. 9**  
**Sostenitori - Collegio dei Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Membri Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei

suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o che comunque contribuiscano in qualunque modo allo sviluppo dell'attività della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Tutti i Sostenitori costituiscono il Collegio dei Sostenitori.

Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta ogni cinque anni per nominare gli amministratori ai sensi del successivo art. 14. Il Collegio si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richieda un parere consultivo da parte del Collegio stesso, ovvero per deliberare in ordine a quesiti o chiarimenti da richiedere al Consiglio di Amministrazione o relativamente a questioni che riguardano la struttura organizzativa della Fondazione.

Il Collegio dei Sostenitori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Il funzionamento del Collegio dei Sostenitori è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione del Collegio, le modalità di svolgimento delle riunioni e stabilisce altresì le modalità di voto secondo criteri non discriminatori e che potranno essere anche parametrati all'entità dei contributi da essi corrisposti.

#### **Art. 10**

##### **Membri Sostenitori Esteri**

Possono essere nominati Membri Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### **Art. 11**

##### **Prerogative dei Membri Fondatori e Sostenitori**

I Membri Fondatori e i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

#### **Art. 12**

##### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

#### **Art. 13**

#### **Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo
- l'Assemblea dei Fondatori, se istituita;
- il Collegio dei Sostenitori;
- il Direttore Generale;

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **Art. 14**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 9 membri designati da:

- 6 membri da parte dei Fondatori Promotori, e precisamente 3 membri da ciascun Fondatore Promotore;
- 1 membro da parte dei Fondatori;
- 2 membri da parte dei Sostenitori.

Qualora venissero a mancare i membri Fondatori le loro nomine passeranno automaticamente ai Sostenitori.

Qualora venissero a mancare i membri Sostenitori le loro nomine passeranno automaticamente ai Fondatori Promotori in parti uguali.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

#### **Art. 15**

#### **Decadenza e esclusione**

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

#### **Art. 16**

#### **Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero del-

- le somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri e i requisiti per divenire Fondatori e Sostenitori della Fondazione, ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9, e procedere alla relativa nomina;
  - 4) individuare le aree di attività della Fondazione, deliberare e stabilire le erogazioni della Fondazione, stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  - 5) di nominare i componenti dell'Organo di controllo;
  - 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
  - 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
  - 8) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, le modifiche dello Statuto;
  - 9) istituire, ai sensi del precedente art. 8, l'Assemblea dei Fondatori, predisponendone il relativo Regolamento da sottoporre all'approvazione da parte dei Fondatori Promotori;
  - 10) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento del Collegio dei Sostenitori;
  - 11) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  - 12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 25;
  - 13) la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero ristretto di consiglieri di amministrazione, cui delegare parte dei propri poteri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
  - 14) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
  - 15) individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto.
  - 16) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

#### **Art. 17**

##### **Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati all'atto della deliberazione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

**Art. 18**  
**Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.  
Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

**Art. 19**  
**Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

**Art. 20**  
**Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

**Art. 21**  
**Organo di Controllo e revisione legale dei conti**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo collegiale, formato da tre componenti, oppure un Organo di controllo monocratico. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-

namento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

#### **Art. 22**

##### **Libri sociali e scritture contabili**

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

#### **Art. 23**

##### **Bilancio consultivo e preventivo**

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono restare depositati presso la sede della fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 24**

##### **Bilancio sociale**

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 o ove lo ritenga opportuno, redige annualmente il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 25**

##### **Estinzione e Devoluzione del Patrimonio**

L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo del-

la fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, c. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare l'ente del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio residuo.

**Art. 26**  
**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

**Art. 27**  
**Disposizioni transitorie**

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Emanuela Angelini

Alessandro Balduini

Chiara Cantelmo Notaio (Impronta del sigillo).

Certifico io sottoscritta Chiara Cantelmo, notaio in Fano, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegata "A" al Rep. 3.313/2.640, conservato nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Consta in detto formato di pagine 10.  
Fano, 22.11.2023 nel mio studio in via Vitruvio n. 3.  
Firmato digitalmente: Chiara Cantelmo Notaio